

Prof. N. ACIU.2015. 323  
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 10.07, 2015

- All' **A.G.R.E.A**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**  
Via G.B. Trener, 3  
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**  
Via E.Molè  
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**  
Via Bogino, 23  
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A.**  
Via San Donato, 42/1  
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**  
Via Palestro, 81  
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**  
Via Crispi, 15  
39100 BOLZANO

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**  
S.r.l.  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**  
Via Calabria, 32  
00187 ROMA
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali**  
- Dip.to delle Politiche europee ed  
internazionali e dello sviluppo rurale  
- Dir. Gen. delle politiche internazionali  
e dell'Unione europea  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**  
Assessorato alle risorse agroalimentari  
Coordinamento Commissione Politiche  
agricole  
Lungomare N. Sauro, 45/47  
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**  
Via Salandra, 13  
00187 ROMA

**OGGETTO: RIFORMA PAC – INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA CIRCOLARE ACIU.2015.142 DEL 20 MARZO 2015 - REG. UE N. 1307/2013 E DM 18 NOVEMBRE 2014- LIVELLO MINIMO DI INFORMAZIONI DA INDICARE NELLA DOMANDA UNICA PER LA CAMPAGNA 2015, NONCHÉ ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.139 DEL 20 MARZO 2015 – RICOGNIZIONE PREVENTIVA**

Con riferimento alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.142 del 20 marzo 2015 riguardo al livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica per la campagna 2015, si rendono necessarie le seguenti modifiche ed integrazioni:

Paragrafo 10.3 (pagamento di base (Reg. (UE) n. 1307/2013): assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi degli articoli 20 e 21 del Reg. (UE) n. 639/2014):

Conformemente a quanto già stabilito dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.236 del 14 maggio 2015 relativa alla ricognizione preventiva, anche per le clausole di cui agli articoli 20 e 21 del Reg. (UE) n. 639/2014, si applicano i principi sotto riportati:

Ai fini della verifica del requisito di "agricoltore in attività" sia in capo al cedente sia in capo al cessionario, si precisa che:

- se il trasferimento dell'azienda ha avuto luogo con contratto sottoscritto a partire dal 1° gennaio 2015, il requisito deve essere posseduto alla data dell'atto;
- se il trasferimento dell'azienda ha avuto luogo con contratto sottoscritto prima del 1° gennaio 2015, il requisito deve essere posseduto in una data ricompresa tra il 1° gennaio 2015 e la presentazione della domanda;
- se il trasferimento dell'azienda ha avuto luogo con contratto sottoscritto prima del 1° gennaio 2015 e l'atto è privo della clausola di cui agli articoli 20 o 21 del Reg. (UE) n. 639/2014, il contratto deve essere integrato con la clausola in questione ed il requisito deve essere posseduto alla data di stipula della clausola integrativa.

Inoltre, qualora non vi sia corrispondenza tra il soggetto proprietario delle superfici ed il soggetto titolare del valore individuale del pagato 2014 che ha presentato la domanda unica di pagamento, si precisa che le movimentazioni sono ammissibili solo nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- soci dell'azienda proprietari delle superfici concesse in godimento alla società titolare del valore del pagato 2014;
- persone fisiche proprietarie delle superfici concesse in affitto/comodato a soggetti ad esse legate da rapporto di coniugio, affinità o parentela entro il quarto grado.

Ai fini della registrazione di tali movimentazioni è necessario che venga redatto un atto scritto contenente il consenso di tutti i contraenti all'esecuzione della movimentazione.

Sono, pertanto, abrogate le disposizioni del paragrafo 10.3 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.142 del 20 marzo 2015 contrastanti con quanto sopra precisato, rimanendo ferme le altre.

Inoltre, con riferimento alla circolare AGEA prot. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015 concernente la ricognizione preventiva, il termine stabilito dal paragrafo 7 della suddetta circolare per l'esecuzione delle attività di registrazione nel SIAN dei documenti giustificativi ai fini dell'assegnazione dei titoli, delle movimentazioni aziendali, delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è prorogato al 31 luglio 2015.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

R. Lolli

